



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO TARI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 7 del 30/01/2018

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

A partire dal 1° gennaio 2014, con L. 27 dicembre 2013 n. 147 è istituita l'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI).

2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (urbani, speciali e assimilati), a carico dell'utilizzatore, prevista dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della normativa ambientale.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. La definizione e classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.L. n. 152 del 03.04.2006 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”*.

4. I rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 152/2006, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

5. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed tumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

6. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

7. **Sono pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco, di cui all'allegato D alla parte quarta del Decreto, istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002) e ss.mm.ii..

Art. 3. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole,

agroindustriali, industriali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie sempre che rispettino entrambe i requisiti qualitativi e quantitativi di cui ai successivi punti a) e b):

a) **criterio qualitativo:** nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art 195 co. 2 del d. lgs n. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti rispondenti al criterio hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque sono costituiti da manufatti e materiali che corrispondono a quelli di cui al punto 1.1.1 della *Delibera C.I. del 27 Luglio 1984*, suddivisi in 12 raggruppamenti omogenei e siano identificabili, in corrispondenza di ciascun raggruppamento, con i codici CER a fianco riportati;

b) **criterio quantitativo:** i rifiuti rispondenti al criterio devono rispettare, nei tempi indicati, la soglia quantitativa di produzione complessiva annua, al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani.

La soglia è fissa in base al valore dato dal K_d = Coefficiente di produzione (K_d), ovvero il rapporto fra quantità globale annua (K_g) dei rifiuti prodotti e la superficie di lavorazione degli stessi, che non deve superare il valore massimo di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1 punto 4.4 del DPR n. 158/1999 (All. A)

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi sotto elencati, provenienti dalle attività di cui all'art. 2 comma 6 lettera h) del presente regolamento, definiti rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003:

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi, che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del comma 1;

d) la spazzatura;

e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani, ovvero in discarica alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) di detto decreto.

3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, qualora il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi, entro 30 giorni dalla dichiarazione di esenzione le diverse misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

L'assimilazione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento con le modalità di cui all'art art 12 del presente regolamento

Art. 4 . Rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:

a) i rifiuti speciali di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa di cui alla lett. B) del medesimo comma;

b) i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;

c) i teli agricoli di copertura e pacciamatura;

d) i rifiuti speciali pericolosi;

f) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera o) del D.lgs n. 151 del 25 luglio 2005;

g) i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, regolamentati dal D.lgs n. 182 del 24 giugno 2003;

h) i sottoprodotti di origine animale e disciplinati dal Regolamento (CE) 1069/2009 del 21 ottobre 2009.

2. I produttori dei rifiuti di cui al comma 1 sono tenuti a distinguere i loro flussi da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;
- h) i sottoprodotti ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006, quali "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale, naturale e non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6. Soggetto attivo

La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7. Presupposto per l'applicazione della tari

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte *operative*, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- b) *aree scoperte operative*, ovvero le aree esterne operative per utenze non domestiche quali in particolare:
 - b1) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
 - b2) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
- c) *utenze domestiche* le superfici adibite a civile abitazione, relative pertinenze e/o unità accessorie non pertinenziali. Per tali utenze in assenza di condizioni che dimostrino l'inizio del possesso o della detenzione l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 8. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio è tenuto a presentare su richiesta l'elenco dei soggetti che detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9. Esclusione dal tributo

1. Esclusioni dal tributo per legge (art 1 co 641 L. n. 147 /2013)

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche, quali i posti auto adibiti a parcheggio gratuito della clientela.

2. Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

2.1. Non sono, inoltre, soggetti alla TARI, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,70;
- c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- f) locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali.
- g) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- h) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili
- i) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto (categoria catastale E07), con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto.

2.2 L'esclusione delle superfici dalla tassazione di cui alla lettere h)-i) del presente comma è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda da presentarsi entro 90 giorni dal momento in cui si realizzano le condizioni che danno diritto al beneficio, e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Qualora la domanda sia presentata oltre i suddetti termini, la esclusione dalla tassazione delle relative aree decorrerà dal momento della presentazione della domanda, sempre che ve ne siano le condizioni.

Allorché queste vengano a cessare, la variazione andrà comunicata all'Ufficio tributi entro 90 giorni dall'evento ed il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione.

Diversamente, ovvero in caso di omessa o tardiva comunicazione, si procederà all'accertamento del tributo con aggravio di sanzioni ed interessi.

2.3. Alle stesse condizioni il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire verifiche per accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Non sono soggette a tariffa in virtù di altre disposizioni di legge:

3.1. I locali e le aree di produzione delle sostanze di cui all'art 5, punto 1) e 2) del presente regolamento, sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti; fra queste:

- a) le stalle per bestiame,
- b) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore sanitario, come le sale operatorie, stanze di medicazione, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3.2. Sono invece soggette alla TARI le strutture sanitarie che comprendono i locali e le aree dove, di norma, si producono rifiuti urbani e/o assimilati, non avviati a spese del produttore al recupero, come gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della TARI.

3.3. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono, a pena di decadenza:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze non considerate rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti.

3.4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

4. Altre esclusioni

4.1. Sono inoltre escluse dalla tassazione:

- a) le unità immobiliari adibite ad abitazione (così come indicate nella tabella delle categorie catastali- cat A-) sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e prive di arredi e mobilio;
- b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (straordinaria manutenzione), limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, sempre che di fatto inutilizzati;
- c) fabbricati dichiarati non agibili e non abitabili. L'inagibilità e/o inabitabilità sono accertate dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al DPR 445/2000 dalla quale risulti che l'inagibilità e/o inabitabilità sia accertata da perizia tecnica

4.2. Le circostanze di cui alla lett. a)-c) del presente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate in apposita denuncia e siano debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o rinvenienti da idonea documentazione.

La non assoggettabilità a tassazione decorre dal momento in cui sono state accertate le condizioni che danno diritto alla agevolazione, se denunciate all'Ufficio tributi entro 90 gg dal loro verificarsi, e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Diversamente, ovvero in caso di denuncia tardiva, la non assoggettabilità decorrerà dal momento della presentazione della domanda stessa, sempre che sussistano le condizioni.

Qualora vengano a cessare le condizioni che danno diritto al godimento del beneficio, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui queste sono venute meno, se denunciate entro 90 gg dal loro accadimento; in mancanza, o in caso di denuncia tardiva l'Ufficio provvederà ad accertare l'irregolarità per omessa/infedele dichiarazione, con aggravio di sanzioni ed interessi.

4.3. Alle stesse condizioni il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire verifiche per accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 11. Riduzione per rifiuti speciali assimilati

1. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui all'art. 3 è prevista una riduzione sulla quota variabile della tariffa.

La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa (quota variabile) dovuta dall'utenza, è data dal rapporto dei rifiuti sulla base del rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari ed i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico – e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd massimo della classe corrispondente di cui alla tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al recupero secondo la formula di seguito indicata e le percentuali riportate nell'allegata tabella (all. B) :

Formula= quantità avviata al riciclo(KG) / (Kd x mq=)

Al fine di poter usufruire della predetta riduzione, il contribuente deve inviare apposita istanza, entro **il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione, corredata da copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo o, in alternativa, specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo, nella quale dovrà dichiarare esplicitamente di essere un soggetto autorizzato indicando gli elementi comprovanti tale autorizzazione, la tipologia dei rifiuti avviati al riciclo nonché la relativa quantità.

2. Il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare:

- a) copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, **controfirmato** dai soggetti autorizzati al riciclo, dal quale si evinca **il periodo** durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e **la quantità** dei rifiuti avviati al riciclo;
- b) copia fotostatica della carta d'identità.

Le circostanze di cui alla lett. a), con riferimento alla *controfirma del soggetto ricevente*, al *periodo* durante il quale ha avuto luogo l'operazione di riciclo e la *quantità* stessa dei rifiuti avviati al riciclo, qualora non siano debitamente dimostrate comportano il rigetto dell'istanza di agevolazione.

3. La riduzione, essendo legata all'effettiva quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, viene calcolata esclusivamente sulla tariffa variabile dell'utenza.

4. Il Comune si riserva di effettuare i controlli incrociati con i gestori al fine di valutare la veridicità della documentazione presentata per ottenere la detassazione.

5. La determinazione, a consuntivo, a seguito dell'esame della documentazione presentata, della riduzione spettante, comporta l'eventuale compensazione con l'importo dovuto per l'annualità successiva. La predetta riduzione non può cumularsi con altre eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento. Nel caso di concorso si applica quella più favorevole al contribuente.

Art. 12. Esenzione per rifiuti speciali non Assimilati

1. Riduzione della superficie soggetta alla TARI.

1.1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. La continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti non assimilabili, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

1.2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva e occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2 Uso Promiscuo

2.1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, siano questi ultimi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare

concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali indicate nella tabella allegata (All. C).

2.2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

3.Modalità di Presentazione della Comunicazione

3.1 Per fruire dell'esenzione il contribuente deve:

a. indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei predetti rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b. comunicare entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate: copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, **controfirmato** dai soggetti autorizzati al riciclo, dal quale si evinca **il periodo** durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e **la quantità** dei rifiuti avviati al riciclo;

- apposita planimetria catastale o planimetria che rappresenti la situazione aggiornata dei locali o delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi;
- dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del contribuente nella quale egli dichiara che quanto indicato negli elaborati grafici corrisponde allo stato di fatto;
- copia del contratto stipulato con apposita ditta autorizzata allo smaltimento o, in assenza di un contratto, copia di documentazione probatoria che attesti lo smaltimento avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente;
- idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (costituirà titolo preferenziale le copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

3.2. Il Comune si riserva di effettuare i controlli incrociati con i gestori al fine di valutare la veridicità della documentazione presentata per ottenere la detassazione.

Art 13. Determinazione della superficie tassabile

1.La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.

3. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 14 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 e sono considerati tutti gli oneri determinati dal piano finanziario.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si terrà anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 15. Piano Finanziario

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine statutario dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. n. 158/1999.

3. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi del presente regolamento.

Art. 16. Determinazione della tariffa

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui all'art 15 del presente regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

7. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato al presente regolamento (all. D) .

Art. 17. Periodi di applicazione della Tari – durata dell'obbligazione tributaria

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.

3. La denuncia di inizio occupazione e di cessazione deve essere presentata entro il **28 febbraio** dell'anno successivo al periodo di riferimento.

4. Se la dichiarazione di inizio occupazione è presentata oltre i termini di cui al precedente co. 3, l'Ufficio procederà ad accertare il periodo non dichiarato;

5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre i termini di cui al co.3, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della denuncia, salvi i casi di duplicazione d'imposta e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

6. Le **variazioni della tassazione** intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, o rispetto al nucleo familiare, devono essere denunciate entro **90 giorni** dal loro verificarsi.

Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, producono comunque effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetto dal momento del loro verificarsi se la denuncia è presentata nel termine di **90 gg** dal loro accadimento; diversamente l'agevolazione decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza, ove possibile.

Sono fatti salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.

Le variazioni di tariffa, se successive alla emissione dell'avviso di pagamento, saranno conteggiate a conguaglio compensativo per l'anno successivo a quello di riferimento, a meno di espressa domanda di rimborso da parte dell'avente diritto.

Art. 18. Tariffa per le utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata sulla base della superficie e del numero degli componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni. Al fine della corretta determinazione della tariffa, le variazioni del numero dei componenti, in caso di emigrazioni devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni anagrafiche nell'ambito dello stesso comune e per le immigrazioni, le quali sono comunicate mediante la "Dichiarazione di residenza e tassa rifiuti solidi urbani" (Determina Settore Servizi Demografici n. 13 del 16/10/2015, Reg. Gen. 2717 del 16/10/2015).

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.

4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, non sono considerati per l'intero anno solare ai fini della determinazione del numero dei componenti e del calcolo del tributo, purché presentino regolare richiesta di agevolazione con le modalità descritte al seguente art 26, nel caso in cui si tratti di:

- a) anziano dimorante in casa di riposo ;
- b) soggetto che svolge attività di studio fuori dal territorio comunale per un periodo superiore a sei mesi nell'anno solare, in possesso di regolare contratto di fitto intestato al predetto o con domicilio presso collegi o altre strutture predisposte, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
- c) soggetto che svolge attività di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi nell'anno solare da comprovarsi mediante contratto di fitto intestato al diretto interessato e/o adeguata documentazione giustificativa (contratto di lavoro ecc...)
- d) soggetti dimoranti in istituti penitenziari, comunità di recupero, centri socio-educativi per periodi superiori a 6 mesi nell'anno solare.
- e) soggetto che svolge attività di lavoro in Italia e i militari per un periodo superiore a 6 mesi nell'anno solare da comprovarsi mediante contratto di fitto registrato, contratto di lavoro e adeguata documentazione giustificativa, attestante la posizione lavorativa .

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti dell'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi del presente regolamento . In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti è **pari a tre**.

Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti è quello risultante dai registri anagrafici con un numero massimo di tre unità. Per casa a disposizione, si intende quella occupata oltre alla casa di abitazione e a quella eventualmente dichiarata ad uso stagionale.

6. Nel caso di utenze intestate a soggetti deceduti il contribuente occupante o l'erede dovrà denunciare il cambio di intestazione delle utenze con dichiarazione da presentarsi entro **90 gg** dall'evento. In caso di mancanza di denuncia o denuncia oltre i termini, salvo prova contraria, si procede ad intestare d'ufficio l'utenza al soggetto più anziano appartenente al nucleo familiare del *de cuius*.

7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, sarà considerato quale nucleo familiare quello pari a tre componenti, considerata tale concentrazione modale di abitanti per nucleo familiare nel Comune di Martina Franca, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui al presente regolamento dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria mediante autocertificazione. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento dai registri anagrafici o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

9. E' fatta salva la possibilità di accertare la presenza di ulteriori occupanti non residenti e non appositamente dichiarati.

10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito delle utenze domestiche appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7 sono considerate, ai fini tariffari, utenze domestiche e:

- a. vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati ;
- b. sono soggette all'applicazione del tributo anche se privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- c. sono considerate pertinenze se dichiarate tali ai fini IMU con l'apposita denuncia ministeriale effettuata entro i termini di Legge, e sono tassate in conformità alle indicazioni del MEF, circolare n.1/DF;
- d. se non dichiarate pertinenze ai fini IMU come nel punto c) le stesse sono considerate non pertinenziali e il tributo viene liquidato con tariffa abitativa corrispondente ad un occupante;
- e. se ad uso non domestico, sono liquidate con tariffa di deposito.

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, in base a dichiarazione presentata ai sensi del presente regolamento. In assenza di dichiarazione la superficie utilizzata per l'attività economica viene determinata in via presuntiva in mq 25 salvo prova contraria da parte del contribuente nel dimostrare una diversa superficie tassabile.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività economica, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Tariffa per Attività Ricettiva

A). Alle attività di *Bed & Breakfast* a conduzione familiare si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche ovvero quella utilizzata per le abitazioni applicando la tariffa fissa e variabile prevista per il nucleo familiare di sei componenti.

Si intende per attività di *Bed & Breakfast* a conduzione familiare, ai sensi della normativa vigente, l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione, ed è esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere l'attività di accoglienza, che va da un minimo di novanta giorni ad un massimo di duecento settanta giorni nell'arco dell'anno solare.

B) Alle attività di *Bed & Breakfast* svolta in forma imprenditoriale si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8) del vigente Regolamento.

Si intende per attività di *Bed & Breakfast* in forma imprenditoriale, ai sensi della normativa vigente, l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa professionale e con iscrizione nel registro delle imprese e provviste di codice ATECO.

C) Alle attività di case ed appartamenti per vacanza, intendendosi per esse quelle svolte in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria alberghi senza ristorante (cat.8) del vigente Regolamento.

D) Alle attività agrituristiche definite quelle di ricezione ed ospitalità esercitate da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, ovvero a seconda dei casi, la categoria prevista per alberghi con ristorante (cat.7) oppure la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8) del vigente Regolamento.

Per le suddette attività ricettive occorre presentare denuncia di inizio e di cessazione, ai sensi dell'art 32 del presente Regolamento.

Le denunce di variazione sono presentate entro 90 gg dal verificarsi dell'evento. In mancanza non verranno prese in considerazione per l'anno in corso.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, rapportando a giorno la tariffa annuale (nella misura di 1/365 della tariffa annuale) del tributo maggiorata del 25 %. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 7.
8. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
9. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Tari annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tari, compresi i soggetti tenuti a versare la Tari giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla Tari, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della Tari.

Art. 23. Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

TITOLO IV RIDUZIONI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI

Art. 24. Mancato svolgimento del servizio

Riduzioni art 1 co. 656 - L.2013/147

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % della parte variabile del tributo.

2. Non si intendono gravi violazioni, il mancato ritiro occasionale del rifiuto che prevede sempre il recupero. La segnalazione del grave disservizio da parte dell'utente deve avvenire tempestivamente e non oltre tre giorni dal rilievo.

Art. 25. Zone servite e parzialmente servite

Riduzioni art 1 co. 657- L. 2013/147

1. Il nuovo sistema di raccolta urbano porta a porta dei rifiuti prevede la consegna di contenitori personalizzati per la raccolta domiciliare delle singole frazioni di rifiuti differenziati e per il conferimento del rifiuto indifferenziato e la predisposizione di isole ecologiche per il conferimento delle frazioni di rifiuti nelle zone non servite dalla raccolta porta a porta.

2. Il tributo è dovuto per intero nelle zone servite. Per zone servite si intende l'ambito del territorio comunale in cui viene effettuata la raccolta sistematica dei rifiuti attraverso l'applicazione di uno o più sistemi di raccolta (mini isole ecologiche, anche itineranti, centri di raccolta, etc...).

La TARI viene applicata per intero agli immobili di residenza la cui distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è di 1 km dal più vicino punto di conferimento, con la riduzione del 10% sulla parte variabile per le utenze che svolgono il compostaggio domestico;

La TARI viene applicata al 90% della parte variabile per gli immobili di residenza, la cui distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è fra 1 km e 3 km dal più vicino punto di conferimento, con la ulteriore riduzione del 10% sulla parte variabile per le utenze che svolgono il compostaggio domestico;

La TARI verrà applicata al 70% della parte variabile se gli immobili di residenza la cui distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è fra i 3 Km e i 5 Km dal più vicino punto di conferimento, con la ulteriore riduzione del 10% sulla parte variabile per le utenze che svolgono il compostaggio domestico; .

La TARI verrà applicata al 35% della parte variabile se gli immobili di residenza la cui distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è di oltre 5 km dal più vicino punto di conferimento, con la ulteriore riduzione del 10% sulla parte variabile per le utenze che svolgono il compostaggio domestico;

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con relativa domanda, corredata da documentazione comprovante la circostanza per cui si chiede il beneficio, entro **90 giorni** dal verificarsi dell'evento e decorre da quest'ultimo momento fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata. In tal caso il contribuente è tenuto a dichiarare il variare delle condizioni che danno diritto alla applicazione delle riduzioni entro il termine di 90 gg dal loro verificarsi; in mancanza sarà onere del Comune accertare la omessa/infedele dichiarazione, con aggravio di interessi e sanzioni.

Qualora la richiesta sia presentata tardivamente, essa avrà validità dal momento della presentazione.

4. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche.

Art. 26. Altre Riduzioni Tariffarie

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, la tariffa del tributo è ridotta sia nella parte fissa che variabile nelle seguenti ipotesi:

a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia di cui al presente regolamento indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune. Il nucleo è pari a tre se non dichiarato nella predetta denuncia.
Riduzione del 30%;

b) Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo (ma ricorrente) risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della relativa attività.
Riduzione del 30% ;

c) Fabbricati rurali ad uso abitativo, come risultanti dalle specifiche annotazioni in atti del catasto;
Riduzione del 30% .

d) Per la sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso:
Riduzione dei due terzi;

e) Abitazioni occupate da soggetti che, versano nelle circostanze di cui all'art 18 co. 4).

Riduzione del 30% ;

f) abitazioni occupate da soggetti il cui nucleo familiare sia pari ad 1 e che dimostrino di risiedere o dimorare altrove in forza dei motivi di cui all'art 18 co.4. Riduzione de 30%

2.Le riduzioni di cui alle lettere a)-d), del comma precedente devono essere richieste entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto alla agevolazione e se concesse sono da ritenersi operanti da quest'ultimo momento fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata. In tal caso il contribuente è tenuto a dichiarare il variare delle condizioni che danno diritto alla applicazione delle riduzioni entro il termine di 90 gg dal loro verificarsi; in mancanza si procederà ad l'omessa/infedele dichiarazione con aggravio di interessi e sanzioni.

Qualora la richiesta sia presentata tardivamente, essa avrà validità dal momento della presentazione.

3.Le riduzioni di cui alla lett e)-f) del comma precedente devono essere richieste dal contribuente con apposita istanza da presentarsi entro il termine di 90 gg dal momento in cui si versa nelle condizioni che legittimano il riconoscimento delle stesse e sono concesse sempre che l'Ufficio riscontri la veridicità e la realtà dei requisiti posti a base della stessa. Tale richiesta ha validità annuale, e deve essere ripresentata anche qualora non siano intervenute variazioni del nucleo familiare (già) ridotto

La presentazione tardiva non verrà presa in considerazione per l'anno di riferimento.

4.Qualora si rendano applicabili più riduzioni sullo stesso immobile, il contribuente ne può richiederne una sola e questa non e' cumulabile con altre richieste di riduzioni, con l'eccezione della agevolazione a cui dà diritto l'utilizzo della compostiera secondo le condizioni dell'art. 28

Art. 27. Altre Agevolazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguente agevolazioni:

Esenzione totale

1.1.

- a. per organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell' art.6 della legge 266/91;
- b. le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987);
- c. le cooperative sociali iscritte nella sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991).
- d. i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali di cui al punto c);
- e. le associazioni, riconosciute o non, senza fini di lucro;
- f. le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere privato iscritti all'anagrafe unica delle ONLUS con comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che svolgono la loro attività ed abbiano il loro domicilio presso istituti religiosi o enti che svolgono attività caritatevole;

nelle ipotesi in cui:

- non risulta svolta alcuna attività a scopo di lucro.
- abbiano presentato e approvato il rispettivo bilancio sociale.

1.2. A pena di esclusione la richiesta di esenzione di cui al punto 1.1 deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno. La mancata presentazione della richiesta comporta il pagamento dell'imposta.

1.3. Ad un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui ai precedenti commi è consentita la richiesta di una sola esenzione tariffaria e per un solo immobile.

2.Utenze non domestiche-Riduzioni per parcheggi coperti gratuiti

2.1 Per le Utenze non domestiche titolari di attività commerciali che occupano o detengono locali adibiti a parcheggio coperto gratuito, purchè chiusi al pubblico negli orari di chiusura dell'esercizio commerciale, si applica una riduzione del 30% .

2.2 Le agevolazioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente con apposita istanza, corredata della documentazione a supporto, da presentarsi entro il termine di 90 gg dal possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse e decorrono da tale data. Le presentazioni tardive daranno titolo alla agevolazione per l'anno successivo, qualora permangano le stesse condizioni.

3.Altra riduzione

3.1 E' concessa una riduzione del 10% sulla quota variabile della tariffa ai contribuenti che utilizzano per i neonati componenti del proprio nucleo familiare *pannolini lavabili*.

3.2 La suddetta agevolazione che ha durata annuale e può essere concessa solo per i primi 24 mesi di vita, va chiesta con apposita istanza, corredata della documentazione a supporto (fattura acquisto etc..), da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

3.3 La riduzione andrà a conguaglio compensativo .

Art 28. Riduzione per compostaggio domestico e compostaggio aerobico individuale

1. Le famiglie che utilizzando i propri rifiuti organici, che praticano il compostaggio domestico, possono godere di una riduzione della TARI pari al 10 per cento della tariffa variabile.

2. L'agevolazione sarà concessa d'ufficio per il periodo di possesso ed utilizzo della compostiera, attraverso il riscontro con le comunicazioni fornite dal gestore alla fine di ogni anno.

3. Sono esclusi dalla agevolazione i contribuenti che godono del servizio di raccolta "porta a porta" praticato dal gestore anche per i rifiuti organici

4. L'agevolazione di cui al punti 1) cesserà per mancato svolgimento del compostaggio domestico.

5. Al fine di promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, è prevista in forza dell'art 19 bis del d. lgs 152/2006, (così come modificato dall'art 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221) la stessa agevolazione di cui al co. 1. per:

a) le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;

b) per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.

La riduzione sarà concessa dietro istanza, dopo opportune verifiche dell'Ente che si riserva di accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti idonei per la produzione del compostaggio aerobico.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra di loro

Art. 29. Altre esenzioni e riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti esenzioni/riduzioni:

1.a) esenzione totale delle utenze domestiche limitatamente alla casa di abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali occupate da nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di reddito ISEE del nucleo familiare compreso tra 0 (zero) ed Euro 3.000,00 (tremila/00);

- essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno;

1.b) riduzione del 50% sia nella parte fissa che variabile della tariffa delle utenze domestiche, limitatamente alla casa di abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali, occupate da nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di reddito ISEE del nucleo familiare compreso tra 3.001,00 (tremilauno/00) ed Euro 6.000,00 (seimila/00);

- essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno.

1.c) la riduzione del 20% sia nella parte fissa che variabile della tariffa delle utenze domestiche, limitatamente alla casa di abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali, occupate da nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di reddito ISEE del nucleo familiare composta da almeno 2 unità e compreso tra 6.001,00 (seimilauno/00) ed Euro 9.000,00 (novemila/00);

- possesso di reddito ISEE del nucleo familiare fino a 14.000,00 ove vi è un componente invalido al 100% con indennità di accompagnamento ;

- essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno.

2.1. L'esenzione/ agevolazione di cui al precedente comma 1. Lett. 1a) e 1.b) deve essere richiesta dal contribuente con apposita istanza, da presentarsi ogni anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, relativa al possesso dei requisiti richiesti e corredata dalla documentazione necessaria a comprovarne gli stessi.

2.2 La riduzione di cui al precedente comma 1 lett 1.c) viene concessa nella misura del 20% fino a concorrenza della somma totale di 30.00,00. Qualora, a causa del numero di domande, l'importo complessivo delle riduzioni superi la somma di 30.000,00 si procederà alla proporzionale riduzione della percentuale di agevolazione, spalmata sui richiedenti .

3. Nel caso in cui in uno stesso immobile risiedano soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi l'esenzione/agevolazione potrà essere richiesta da coloro in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quelli indicati al comma 1 lettera a) e b):

- essere intestatario delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, ecc) ;

- essere locatario o comodatario dell' immobile o essere in possesso della proprietà qualificata (proprietà, usufrutto, ecc).

4. Con riferimento alla dichiarazione ISEE dovrà prodursi quella relativa all' anno precedente ed eventualmente anche quella aggiornata in corso d'anno, se avvengono eventi che determinano variazioni lavorative che tengano conto della situazione di crisi. In tal caso dovrà essere presentata all'Ufficio tributi entro 90 giorni dal verificarsi del predetto evento e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento

5. Le esenzioni e le riduzioni eventualmente accordate sulla base della documentazione allegata alla domanda decorrono dalla data di presentazione della domanda stessa.

L'Ufficio tributi provvederà alla evasione delle richieste e solo successivamente al riscontro dei nominativi degli istanti con quelli inseriti nelle liste inviate dai Servizi Sociali, titolari del procedimento di cui al comma successivo.

In mancanza del suddetto riscontro positivo si procederà all'accertamento delle somme non versate.

6. Le istanze di cui ai precedenti commi saranno valutate dall' Ufficio dei Servizi Sociali, che potranno con ogni mezzo a disposizione dell' Ente accertare le condizioni socio -economiche del dichiarante, anche con

l'inoltro alle Autorità competenti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) delle dichiarazioni ISEE, al fine di appurarne la veridicità delle stesse .

Art. 30. Cumulo riduzioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, per lo stesso immobile, se non specificatamente ed espressamente disciplinate nel presente regolamento, sarà applicata quella più favorevole al contribuente.

Art. 31. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli può essere disposta a carico degli altri contribuenti o attraverso apposite autorizzazioni di spesa a carico della fiscalità generale dell' Ente , in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di nuova occupazione o cessazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo, per le utenze domestiche entro il termine del **28 febbraio** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, per le Utenze non domestiche entro il **31 gennaio** dell'anno successivo all'inizio dell'attività. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolgono;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. La dichiarazione, oltre che direttamente allo sportello dell' Ufficio Protocollo, può essere presentata anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, o posta elettronica ordinaria o certificata, allegando fotocopia del documento d'identità, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione predisposte dal Comune. All'atto della presentazione della denuncia essa viene datata in duplice copia dall' ufficio protocollo , mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

5. La dichiarazione deve contenere:

per le utenze domestiche:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni.;
- d) l'eventuale domicilio digitale e **l'indirizzo di posta elettronica certificata**;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- f) il numero degli occupanti;
- g) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- h) gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;
- i) la destinazione d'uso;
- j) la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- m) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso o detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio possesso/detenzione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
- p) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;

per le utenze non domestiche:

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale;
- b) il Codice Fiscale e la partita IVA;
- c) le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento;
- e) l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- g) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

i) gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;

j) la destinazione d'uso;

k) la superficie calpestabile ;

l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;

m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

n) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso/detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;

o) il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;

p) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;

q) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni

r) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;

6. La cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile si provvede, su denuncia, a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1.

8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tassa, contributi e servizi specifici.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 4 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

Le dichiarazioni incomplete, ovvero mancanti delle informazioni obbligatorie (come "data di decorrenza", dati catastali dell'immobile, dati anagrafici dell'istante) non saranno prese in considerazione dall'Ufficio, senza alcun obbligo di comunicazione, con l'eccezione degli utenti iscritti in LINKMATE ai quali potrà essere inoltrato un apposito messaggio nello spazio riservato denominato "bacheca".

10. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU), del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione.

11. La mancata ricezione dell'avviso di pagamento TARI non esime il contribuente dall'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento.

Art. 33. Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 .

2. Il Comune provvede alla comunicazione ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica anche certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente.

A partire dal 2019 tali modalità di notifica permarranno solo per le utenze non iscritte in LINKMATE.

3. Per le utenze iscritte in LINKMATE, l'invio telematico "virtuale" dell'avviso di pagamento attuato mediante l'inserimento in piattaforma sostituisce l'invio "tradizionale" di cui all'art 1. co 689 L. 147/2013. Sarà inoltrato comunque via e-mail l'avviso della "messa in disponibilità" dei dati inseriti in piattaforma tale da permettere di consultare la propria posizione tributaria, stampare i modelli F24 e procedere al pagamento della tassa dovuta.

4. Il pagamento degli importi dovuti viene diviso per le Utenze domestiche e Utenze non domestiche nel seguente modo:

- le **Utenze Domestiche** effettueranno il pagamento in 4 (quattro) rate scadenti il 30 aprile, 30 luglio, 30 settembre e 30 ottobre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- le **Utenze Non Domestiche** effettueranno il pagamento in 5 rate a partire dal 30 marzo, 30 maggio, 30 luglio, 30 settembre, 30 ottobre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 9 (nove). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo, tranne quando sia conseguenza di una riduzione/agevolazione.

7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

8. Nelle more dell'approvazione delle tariffe per l'anno in corso, con delibera di Consiglio Comunale, che stabilisce le rate e le scadenze, può essere richiesto ai contribuenti un acconto del tributo dovuto, per la percentuale da stabilirsi nell'atto, in base alle tariffe approvate per l'anno precedente. In sede di Acconto, **non saranno considerate le agevolazioni.**

L'importo della rata di saldo, per la quale verrà inviato apposito bollettino, sarà determinato a conguaglio sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno in corso.

9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportano variazioni della TARI per l'anno in corso e successive alla emissione dell'avviso di pagamento, sono conteggiate mediante conguaglio compensativo, nel successivo anno di imposizione.

10. Nel caso in cui vengano deliberate dall'organo provinciale variazioni dell'aliquota del Tributo per l'esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (Tefa) oltre il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe e del bilancio dei Comuni a norma di legge, il conguaglio di imposta verrà richiesto ai contribuenti unitamente alla tassa rifiuti per l'anno successivo, in un'unica rata, con scadenza 30 giugno.

11. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità degli atti giudiziari o posta elettronica certificata laddove consentito, di un avviso che indica le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle eventuali spese di notifica, e che contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento.

di cui all'articolo 37 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 34. Rimborsi e Compensazione

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La domanda di rimborso deve essere corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale e calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.

3. Vengono eseguiti rimborsi per importi superiori a 8 Euro riferiti alla singola annualità, con l'eccezione di quanto statuito al punto 6) dell'articolo precedente

4. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

5. Su richiesta del contribuente il credito spettante riferito all'anno pregresso può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante il pagamento della tassa per l'anno di riferimento.

6. La richiesta di rimborso e/o compensazione potrà essere accolta solo se il contribuente è in regola con i pregressi i pagamenti.

7. Le istanze incomplete, ovvero mancanti delle informazioni obbligatorie (come dati catastali dell'immobile, dati anagrafici dell'istante) non saranno prese in considerazione dall'Ufficio, senza alcun obbligo di comunicazione, con l'eccezione degli utenti iscritti in LINKMATE ai quali potrà essere inoltrato un apposito messaggio nello spazio riservato e denominato "bacheca".

Art. 35. Funzionario Responsabile

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Art. 36. Poteri del Comune: Attività di controllo ed accertamenti

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), se necessario;

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 3 comma 5 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

5. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati, i competenti uffici del Comune sono tenuti a comunicare con cadenza mensile all'ufficio tributi comunale:

-ogni variazione intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di residenza o altri elementi che incidano sulla determinazione della TARI;

-ogni rilascio di licenza relativa all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione;

-e concessioni edilizie che comportino variazioni di superficie e/o destinazione d'uso di locali ed aree;

-le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

6. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

8. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;

- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;

- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;

- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

9. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

10. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

11. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalla norma seguente del presente Regolamento, oltre alle spese di notifica.

Art. 37. Sanzioni ed Interessi

1. In caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento** del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di **omessa presentazione** della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

Ove si configuri la omissione della denuncia, reiterata negli anni e mai dichiarata neanche tardivamente, si applicherà il 150% della sanzione. A tale sanzione si aggiungerà quella della recidiva secondo quanto previsto dal successivo punto 7).

3. In caso di **infedele** dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di omessa e/o infedele dichiarazione per anni pregressi accertata mediante autodenuncia del contribuente, la sanzione applicabile è quella del minimo previsto.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 36, del presente Regolamento, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

7. Sulle somme dovute a titolo di tassa non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Nel caso in cui il contribuente sottoposto ad accertamento sia incorso, nei tre anni precedenti, in violazioni simili a quella contestata la sanzione applicata può essere maggiorata al 30% secondo quanto prescritto dall'art. 7 comma 3 del D.lgs 472/1997. (incremento della sanzione per recidiva).

9. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 38. Riscossione Coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo art 33 co. 11, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 39. Importi Minimi

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 40 Trattamento dei Dati Personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art 41. Norma di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la tassa sui rifiuti (TARI), si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.

Art 42. Entrata in Vigore

1. Le disposizioni e gli allegati del presente regolamento (che ne fanno parte integrante) hanno effetto a decorrere dal **1° gennaio 2018**.

2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43. Obbligo “attivo” di informazione da parte del contribuente.

1. In nessun caso il mancato recapito dell'Avviso TARI può esimere il contribuente dall'informarsi circa la propria posizione tributaria e dall'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, che sono dovuti in forza della l. 147/2013 istitutiva del tributo e del presente regolamento.

2.L'obbligo di informazione/comunicazione del Comune è assolto attraverso la “messa in disponibilità dei dati” di cui ogni contribuente può avvalersi mediante consultazione della piattaforma dello sportello telematico LINKMATE.

Per gli iscritti LINKMATE, l'aggiornamento delle posizioni tributarie in materia TARI verrà contestualmente comunicato con un “avviso” che sarà inoltrato via e-mail.

Art. 44. Utenze domestiche. Consenso alla notifica via Pec

1.Ai titolari di utenze domestiche che acconsentiranno a ricevere tutte le comunicazioni e notifiche, anche quelle con modalità di atti giudiziari, via Posta Elettronica Certificata ed esprimeranno quindi il consenso ad eleggere il domicilio digitale, verrà applicata una riduzione di 5 euro sul totale del tributo da pagare.

2.L'agevolazione è fruibile a decorrere dall'anno 2019.

Art.45. Progetto “liberi dalle code”. Domande presentate attraverso lo sportello telematico LINKMATE

1. Al fine di creare per ogni contribuente una rappresentazione complessiva delle informazioni inerenti alle proprie posizioni TARI in ambiente LINKMATE consultabile in ogni momento, a partire dal 2019 tutte le istanze rivolte all'Ufficio tributi andranno effettuate attraverso lo sportello telematico “LINKMATE”. L'accesso alla piattaforma è garantito dalle procedure di registrazione utilizzando le credenziali (user e password) comunicate ad ogni contribuente dall'Ente.

2.Per comunicare con l'Ufficio tributi verrà utilizzato in LINKMATE lo spazio riservato e denominato “bacheca” dove potranno essere inoltrati messaggi e potrà essere reperita la modulistica pertinente alle istanze da produrre. La modulistica sarà disponibile in formato editabile e la relativa istanza acquisirà il numero di protocollo al momento dell'invio.

Su LINKMATE, potranno essere reperiti i modelli F24 per effettuare i rispettivi pagamenti.

3.A partire dalla 01/01/2019, le istanze prodotte attraverso il canale telematico godranno di una precedenza di lavorazione e potranno avere esito visualizzabile in tempo reale dalla lavorazione stessa. Diversamente il contribuente che non si sia ancora messo in regola con l'iscrizione potrà conoscere l'esito delle variazioni richieste solo a partire dall'anno di imposta successivo a quello di riferimento.

4. La piattaforma consentirà inoltre di procedere al pagamento diretto del relativo tributo utilizzando la funzione PagoPa. Con questa modalità si rende immediato il riscontro dell'avvenuto adempimento, e la conoscenza dell'intera posizione tributaria.

5.Tutte le utenze iscritte in LINKMATE godranno di un bonus di 3 euro che verrà conguagliato sull'importo complessivo dell'anno successivo.

Art 46. Bonus 2017

1.Per l'anno 2017 potrà concedersi un bonus ai contribuenti che risultano in regola con i pagamenti per le annualità pregresse, a titolo di incentivo per l'avvio del nuovo servizio di raccolta urbana ed extra-urbana.

2. La restituzione delle somme è finanziata facendo ricorso al fondo ricavato con le economie di bilancio 2017.

Art. 47. Norma di adeguamento

La disciplina del presente regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni legislative e regolamentari integrative delle disposizioni in esso contenute.

Per dettagliare la disciplina sui rifiuti assimilabili e con riferimento al limite quantitativo di cui all'art.3 co.1 lett.b), i coefficienti ivi indicati saranno automaticamente sostituiti dai valori espressi e previsti dell'emanando regolamento a cura dell'Ufficio Ambiente.

Art. 48. Norma transitoria

1.In sede di prima applicazione del presente regolamento, tutte le istanze presentate oltre i termini (schematizzate nell'All. E) si considerano utilmente prodotte se pervenute entro il termine del **31 marzo** 2018. Scaduto anche detto termine si incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 37 come disciplinato dal presente regolamento TARI versione 2018.

2. In sede di prima applicazione, per le utenze non domestiche, la riscossione volontaria di cui all'art 33 co. 4 riguarderà unicamente le utenze titolari di partita IVA.

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del regolamento**
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**
- Art. 3. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**
- Art. 4 . Rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani**
- Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**
- Art. 6. Soggetto attivo**

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 7. Presupposto per l'applicazione della tari**
- Art. 8. Soggetti passivi**
- Art. 9. Esclusione dal tributo**
- Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento**
- Art. 11. Riduzione per rifiuti speciali assimilati**
- Art. 12. Esenzione per rifiuti speciali non Assimilati**
- Art. 13. Determinazione della superficie tassabile**

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 14 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**
- Art. 15. Piano Finanziario**
- Art. 16. Determinazione della tariffa**
- Art. 17. Periodi di applicazione della Tari**
 - durata dell'obbligazione tributaria**
- Art. 18. Tariffa per le utenze domestiche**
- Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche**
- Art. 20. Tariffa per Attività Ricettiva**
- Art. 21. Tributo giornaliero**
- Art. 22. Tributo provinciale**
- Art. 23. Istituzioni scolastiche statali**

TITOLO IV RIDUZIONI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI

- Art. 24. Mancato svolgimento del servizio**
- Art.25. Zone servite e parzialmente servite**
- Art. 26. Altre Riduzioni Tariffarie**
- Art. 27. Altre Agevolazioni**
- Art 28. Riduzione per compostaggio domestico e compostaggio aerobico individuale**
- Art. 29. Altre esenzioni e riduzioni**
- Art. 30. Cumulo riduzioni**
- Art. 31. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni**

TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione**
- Art. 33. Riscossione**
- Art. 34. Rimborsi e Compensazione**

- Art. 35. Funzionario Responsabile**
- Art. 36. Poteri del Comune:**
 - Attività di controllo ed accertamenti**
- Art. 37. Sanzioni ed Interessi**
- Art. 38. Riscossione Coattiva**
- Art. 39. Importi Minimi**
- Art. 40. Trattamento dei Dati Personali**
- Art. 41. Norma di Rinvio**
- Art. 42. Entrata in Vigore**

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 43. Obbligo “attivo” di informazione da parte del contribuente**
- Art. 44. Utenze domestiche. Consenso alla notifica via Pec**
- Art.45. Progetto “liberi dalle code”.**
 - Domande presentate attraverso lo sportello telematico LINKMATE**
- Art 46. Bonus 2017**
- Art. 47. Norma di adeguamento**
- Art. 48. Norma transitoria**